



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/me

Roma, 14 GIU. 2016

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di CHIAVARI  
Via G. Bontà 71/1 A  
16043 Chiavari (GE)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 146/2016 \_ art. 9, comma 9, dlgs 139/2005 – limite dei mandati per coloro che hanno ricoperto due mandati in un Ordine professionale costituito in corrispondenza di un Tribunale soppresso*

Con riferimento al quesito del 12 maggio 2016 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla operatività del limite dei due mandati consecutivi, di cui all'art. 9, comma 9, D.Lgs. 139/2005, per coloro che hanno già ricoperto due mandati in qualità di Consiglieri o di Presidente in un Ordine professionale costituito in corrispondenza di un Tribunale soppresso, si osserva quanto segue.

Preliminarmente si segnala che nel mese di gennaio 2015 è stato posto al Ministero della Giustizia un quesito con il quale si è chiesto se la preclusione di cui al comma 9 dell'art. 9 del D.Lgs. 139/05, in ordine al numero massimo di mandati consecutivi, operi a prescindere dalla carica di fatto ricoperta (consigliere o presidente), oppure consenta a colui il quale abbia per due mandati ricoperto, la carica di consigliere, di rivestire, per ulteriori due mandati, la carica di presidente. Il Ministero, aderendo alla tesi sostenuta da questo Consiglio Nazionale, ha ritenuto che il limite dei due mandati deve ritenersi preclusivo dell'ulteriore svolgimento del mandato esclusivamente all'interno della stessa carica, ovvero organo, stante la sostanziale diversità della carica ricoperta

Quanto al limite dei mandati per coloro che ne hanno già ricoperti due in un Ordine professionale costituito in corrispondenza di un Tribunale soppresso, si ritiene che il limite del doppio mandato non operi né per coloro che hanno già ricoperto per due mandati la carica di consigliere (con conseguente possibilità di assumere ancora la carica), né per colui che ha già ricoperto per due mandati la carica di Presidente (con possibilità di ricoprire di nuovo tale ruolo). Ciò per la ragione che le nuove cariche di Consigliere o di Presidente, sarebbero assunte nell'ambito di un differente ente giuridico, i cui organi di governo sono eletti da un corpo elettorale diverso (e più ampio) rispetto a quello dell'Ordine territoriale dove i precedenti mandati sono stati ricoperti.

Cordiali saluti

Francesca Maione